

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico. Atto n. 333 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	13
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico. Atto n. 333 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	15
ALLEGATO (<i>Proposta di parere dei Relatori</i>)	19

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del presidente della X Commissione, Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del

combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico.

Atto n. 333.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 marzo 2011.

Manuela DAL LAGO, *presidente* comunica che sono pervenuti i pareri mancanti della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sul provvedimento in oggetto; tali

pareri sono in distribuzione per i commissari.

Ricorda che nell'ultima seduta hanno chiesto di intervenire i deputati Margiotta, Piffari e Fadda.

Salvatore MARGIOTTA (PD), considerata l'assenza di un rappresentante del Governo nell'esame di un provvedimento di particolare importanza anche alla luce di quanto sta accadendo in Giappone, chiede di sospendere i lavori delle Commissioni finché non sarà garantita la presenza dell'Esecutivo in seduta.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore per l'VIII Commissione*, nel dichiararsi, anche a nome del relatore per la X Commissione, disponibile a prendere in considerazione le osservazioni sul provvedimento in esame che i colleghi volessero comunque far pervenire, fa notare come possa essere opportuno — in ragione della richiesta testè avanzata dal collega Margiotta — riconvocare le Commissioni riunite in modo che possa essere garantita la presenza del rappresentante del Governo.

Paolo FADDA (PD) giudica irrituale che il relatore abbia ritenuto di dover sottolineare la sua personale disponibilità ad ascoltare le eventuali questioni che i componenti le commissioni ritengano opportuno sollevare. Stigmatizza l'assenza del Governo nella seduta odierna di fronte ad una tragedia, come quella dell'emergenza nucleare in Giappone a seguito del violento terremoto e dello tsunami, che richiede un'assunzione di responsabilità da parte del Governo in tutte le sedi istituzionali in cui è chiamato a rappresentare le proprie posizioni sulla scelta del nucleare nel nostro Paese.

Savino PEZZOTTA (UdC) ritiene non si tratti di mettere sotto accusa il rappresentante del Governo oggi assente. Considera invece necessario che, di fronte alla tragedia in Giappone che ha visto alcuni governi di importanti paesi come la Francia e la Germania assumere precise posizioni in ordine alle centrali nucleari, an-

che il Governo italiano intervenga nelle sedi proprie per esprimere una posizione ufficiale sul provvedimento in esame in un contesto profondamente mutato. Auspica quindi che anche le presidenze delle Commissioni invitino il Governo a dimostrare quel senso di responsabilità che le circostanze richiedono.

Agostino GHIGLIA (PdL) si domanda se non vi sia da parte delle forze di opposizione una strumentalizzazione politica in ragione dell'emergenza nucleare che sta colpendo il Giappone, considerata la proposta del relatore per la VIII Commissione di riconvocare le Commissioni riunite in modo da garantire la presenza del rappresentante del Governo.

Alberto TORAZZI (LNP), invita i colleghi che sono intervenuti a non operare strumentalizzazioni politiche sul provvedimento in esame. In particolare ritiene che siano altre le sedi appropriate dove discutere degli impianti di altri paesi considerati insicuri e obsoleti quali la Commissione affari esteri e la Commissione per le politiche dell'Unione europea, utilizzando diversi strumenti procedurali di discussione.

Alessandro BRATTI (PD) fa notare come il tema della sicurezza nucleare debba essere adeguatamente approfondito nel provvedimento in esame, anche in considerazione di quanto sta accadendo in Giappone.

Andrea LULLI (PD) sottolinea come da parte del suo gruppo non vi è alcun intento di strumentalizzazione politica del dibattito. Se le Commissioni si trovano ad esprimere un parere sul provvedimento in esame in tempi assai ristretti è responsabilità del Governo che ha esercitato con ritardo i poteri di delega previsti nella legge n.99. Giudica assai preoccupante l'assenza del Governo in un momento in cui tutti i cittadini richiedono maggiore trasparenza di informazioni.

Ricorda come in altre sedi ufficiali anche altri Paesi hanno sottolineato l'im-

portanza della costruzione del consenso dei cittadini delle comunità in cui si vogliono costruire nuovi impianti nucleari. Prende atto infine della disponibilità manifestata dal relatore della Commissione Ambiente, ma ritiene inaccettabile la mancanza di responsabilità dimostrata dal Governo la cui assenza non può che essere giudicata imbarazzante e preoccupante.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ricorda che la delega relativa all'atto in esame scade il 23 marzo e che, pertanto, le Commissioni devono necessariamente esprimersi nella settimana in corso; concorda peraltro sul fatto che l'assenza del Governo non sia accettabile, ma sottolinea che la mancata presenza del sottosegretario Saglia è connessa a problemi di salute e pertanto non poteva essere prevista, né evitata. Ritiene infine che la seduta in corso possa essere qui conclusa e assicura i colleghi che si attiverà per poter prevedere una seduta nella serata di oggi o nella prima mattinata di domani per poter concludere la discussione preliminare, ricordando che le Commissioni sono già convocate per la discussione e votazione del parere al termine della seduta antimeridiana di domani 16 marzo.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 marzo 2011. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 20.30

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del

combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico.

Atto n. 333.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta pomeridiana di oggi.

Salvatore MARGIOTTA (PD) auspica un'ampia riflessione da parte del Governo sulla scelta del nucleare, anche alla luce della decisione assunta dalla Germania (moratoria di tre mesi per il prolungamento della vita di specifici impianti) e della riflessione in atto in Francia e negli Stati Uniti d'America) a seguito di quanto sta accadendo in Giappone. Ritiene che sarebbe stato opportuno da parte del Governo una sospensione della procedura di adozione del provvedimento in esame, al fine di una maggiore cautela. Ritiene che complessivamente lo schema in esame rechi un ulteriore indebolimento delle tutele e delle garanzie per i cittadini.

Entrando nel merito del provvedimento in esame che reca correzioni ad un decreto legislativo emanato in attuazione di una legge il cui impianto è stato ampiamente criticato dal gruppo del Partito Democratico, fa notare come, relativamente al *decommissioning*, lo schema di decreto legislativo non dica alcunché sullo smaltimento delle vecchie centrali nucleari. Con riferimento poi al nuovo articolo 4 del decreto legislativo n. 31 del 2010 che ha recepito le indicazioni della Corte Costituzionale, fa notare come esso preveda un parere obbligatorio, ma non vincolante della Regione. A tale proposito, ricorda che sul provvedimento in questione è stato espresso parere contrario sia da alcune Regioni sia dall'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

Circa il nuovo articolo 7 del decreto legislativo n. 31 del 2010 sulla verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari, ritiene che fosse sicuramente da preferire la precedente formulazione che

affidava all'Agenzia l'effettuazione delle verifiche. Dichiarò invece di condividere la riformulazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 del 2010 sulla valutazione ambientale strategica (VAS), mentre ritiene che le modifiche all'articolo 10 del citato decreto producano un indebolimento delle tutele. Con riferimento poi all'articolo 11, esprime perplessità sulla riduzione a 15 giorni del termine entro il quale il Ministro dello sviluppo economico sottopone ciascuno dei siti certificati all'intesa della Regione interessata, che si esprime previa acquisizione del parere del comune interessato.

Si dichiara infine contrario al nuovo articolo 23 del decreto n. 31 del 2010, che prevede la sospensione, ovvero la decadenza, dei benefici economici nell'ipotesi di arresto dell'impianto che, a suo giudizio, ha già provocato danni al territorio e quindi occorre prevedere forme di risarcimento.

Conclude evidenziando il giudizio completamente contrario del gruppo del Partito Democratico sul provvedimento in esame.

Alessandro BRATTI (PD), dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni testè formulate dal collega Margiotta, rileva come, in ordine alla VAS, sia importante prevedere tempi non troppo brevi, al fine di consentire decisioni ben valutate. Ritiene poi che nel provvedimento vi sia scarsa chiarezza in ordine al deposito nazionale, mentre ritiene farraginoso la nuova disposizione dell'articolo 4 del decreto legislativo. Dopo aver evidenziato come non esista un piano di strategia energetica nell'ambito del quale dovrebbe trovare collocazione il piano strategico nucleare, osserva come sia tutta da definire l'Agenzia per la sicurezza nucleare che, in ragione delle importanti competenze in materia di sicurezza nucleare, dovrebbe essere dotata di adeguate risorse finanziarie e umane.

Entrando nel merito del provvedimento, con riferimento al nuovo articolo 3 del decreto legislativo, fa notare come il piano recante la strategia del Governo in

materia nucleare debba essere discusso prima di assumere qualsiasi decisione in merito. Concorde con la nuova formulazione dell'articolo 9 sulla VAS, anche se non comprende le motivazioni della soppressione del vigente comma 2, stante l'importanza della consultazione pubblica al fine di consentire la partecipazione al provvedimento delle popolazioni.

Chiede poi chiarimenti circa l'autorità procedente e l'autorità competente, non essendo chiaro se la prima sia rappresentata dal Ministero dello sviluppo economico e la seconda dal Ministero dell'ambiente.

Richiama poi l'osservazione del collega Margiotta sull'articolo 11 e quindi sulla riduzione dei termini per l'intesa con la Regione interessata.

Quanto all'articolo 12 ritiene che non siano chiare le caratterizzazioni ambientali del sito. Altrettanta scarsa chiarezza rileva nel nuovo comma 4 dell'articolo 13, non essendo ivi specificati quali siano gli organi tecnici esistenti presso il Ministero dell'ambiente di cui si avvalga l'Agenzia per la sicurezza nucleare. Dopo aver poi rinviato alle osservazioni del collega Margiotta sul *decommissioning*, chiede quale sarà la configurazione societaria della Sogin Spa. Conclude stigmatizzando la questione della decadenza e della sospensione dei benefici economici di cui all'articolo 23, sul cui impianto nutre profondi dubbi.

Ludovico VICO (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per la presenza. Ritiene di dover porre una questione fondamentale che riguarda il contesto drammatico in cui le Commissioni si trovano ad esaminare lo schema di decreto correttivo. Ritiene infatti che il Governo debba mostrare una diversa sensibilità nel prosieguo dell'esame del provvedimento e che non possa sottrarsi dal considerare la crisi drammatica che ha infatti condotto altri importanti Paesi ad assumere nelle ultime ore alcune importanti decisioni. Giudica al riguardo non opportune le recenti dichiarazioni del Ministro dell'Ambiente relative alle intenzioni del Governo di procedere senza esitazioni sulle scelte di politica

energetica nucleare. In particolare ritiene che gli impianti cosiddetti di terza generazione e la tecnologia EPR non offrano le condizioni di sicurezza adeguate, questioni che invece il Governo oggi più che mai deve porsi. In considerazione del contesto drammatico derivante dalla catastrofe in Giappone, ritiene necessario che il Governo si pronunci in questa sede circa le decisioni che intende assumere al riguardo. Preannuncia infine l'intenzione del gruppo del Partito democratico di presentare una proposta di parere alternativo sullo schema di decreto in esame che tenga conto del contesto in cui le Commissioni e il Parlamento si trovano a discutere. Entrando nel merito del provvedimento, ritiene di segnalare in particolare la questione del *decommissioning*, competenza affidata alla SOGIN S.p.A. e che, in base alle notizie in suo possesso, comporterebbe oneri finanziari assai ingenti pari a circa 4 milioni di dollari.

Savino PEZZOTTA (UdC) ritiene che gli avvenimenti di queste ore che riguardano la tragedia del Giappone, ma anche la questione dell'aumento del prezzo del petrolio a seguito della crisi nel Nord Africa, pongano con urgenza la questione delle fonti di approvvigionamento energetico per il nostro Paese. A tale riguardo ritiene necessario procedere ad una audizione finalizzata a verificare la posizione del Governo sulla questione energetica. Passando al merito dello schema del decreto in esame, sottolinea che, pur non essendoci una contrarietà di principio sulla scelta del nucleare, giudica l'impianto del decreto non pienamente condivisibile, soprattutto sul versante della costruzione del consenso delle comunità interessate dalla realizzazione di impianti nucleari. Giudica anche non strategica la scelta del Governo di restringere ulteriormente i tempi delle decisioni da parte delle regioni coinvolte che, a suo giudizio, potrebbe rappresentare di fatto una rinuncia alla realizzazione dei suddetti impianti. Sottolinea l'assenza di una strategia energetica nazionale e di una scelta relativa alla combinazione delle varie fonti energetiche, ivi compresa

la percentuale da riservare alle fonti rinnovabili. Per tutte queste ragioni, il decreto in esame, a suo giudizio, contiene vincoli ed ambiguità che potrebbero rappresentare un serio ostacolo alla effettiva realizzazione, nei tempi previsti, delle centrali nucleari.

Paolo FADDA (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la sua presenza, sottolinea come sarebbe stato opportuna anche la presenza in questa sede del Ministro dell'Ambiente, al fine di partecipare al dibattito. Ritiene opportuno segnalare le recenti dichiarazioni che alcuni esponenti della Lega hanno svolto riguardo al referendum sulla scelta del nucleare. Ribadisce infatti, come è già stato sottolineato dagli interventi che lo hanno preceduto, che l'articolo 4 prevede una formulazione insufficiente ad acquisire un ampio consenso delle popolazioni interessate, prevedendo un parere obbligatorio, ma non vincolante della regione.

Andrea LULLI (PD) nel sottolineare come la recente sentenza della Corte costituzionale abbia posto in evidenza la necessità dell'intesa tra lo Stato e le Regioni, posizione già ribadita dal suo gruppo parlamentare in diverse occasioni, preannuncia l'intenzione del gruppo del Partito democratico di un voto contrario comunque sulla proposta di parere che i relatori presenteranno. Evidenzia al contrario come sarebbe opportuna una pausa di riflessione da parte del Governo sulle scelte di politica energetica a favore del nucleare in una situazione di crescente allarme e preoccupazione derivante dalla catastrofe naturale che ha colpito il Giappone. Ritiene infatti che la ricerca del consenso in piena trasparenza sia un elemento la cui necessità è stata oltremodo rafforzata dagli ultimi e tragici eventi. Giudica gravi le dichiarazioni da parte dei Presidenti di alcune giunte regionali, che hanno dichiarato che nei loro territori le centrali non verranno mai realizzate. Intervenendo nuovamente sulla ristrettezza dei tempi in cui le Commissioni si trovano a lavorare, sottolinea come l'imminente

scadenza della delega deve essere considerata una responsabilità del Governo e non certo dell'opposizione. Riguardo alle citate dichiarazioni del ministro Prestigiacomo sottolinea come lo stesso Ministro abbia in qualche modo ritrattato quanto già dichiarato. Per questi motivi ribadisce la necessità di una attenta riflessione da parte del Governo sul provvedimento in esame.

Gianluca BENAMATI (PD), nel condividere la richiesta circa una pausa di riflessione, formulata dai colleghi intervenuti, sottolinea l'assenza di qualsivoglia intento demagogico nelle posizioni assunte dai rappresentanti dell'opposizione, che hanno al contrario dimostrato la disponibilità ad un confronto pacato nel merito delle questioni poste dal provvedimento in esame. Riferisce in particolare circa le dichiarazioni del Commissario europeo per l'energia che, in una sede istituzionale, avrebbe oggi dichiarato che occorre aspettarsi il peggio nell'evoluzione della crisi in atto in Giappone e che presto anche in Europa sarà varato un programma di valutazione della sicurezza dei reattori installati in Europa. A tale riguardo chiede quindi quali siano le informazioni in possesso del Governo e quali siano le decisioni che intende assumere.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (PdL) intende innanzitutto sottolineare come la tragedia immane in atto in Giappone non sia connessa con le scelte per il nucleare, ma si tratta di una catastrofe inimmaginabile con conseguenze imprevedibili. Sottolinea come dei 55 reattori nucleari presenti in Giappone, 11 di questi sono stati bloccati secondo le procedure di sicurezza; solo 4 reattori stanno attraversando una fase critica e di questi 4 solo un reattore ha registrato il mancato funzionamento dei sistemi di raffreddamento. Desidera sottolineare l'inopportunità di una modifica da parte del Governo delle decisioni già assunte sul piano energetico sull'onda emotiva degli eventi catastrofici del Giappone. Rispetto alle decisioni degli

altri Paesi europei, sottolinea come la Germania si è limitata a decidere una moratoria sul prolungamento delle centrali nucleari dello stesso modello di quello entrato in crisi in Giappone. Ritiene in ogni caso che, anche qualora ci si trovasse di fronte ad un *escalation* dell'emergenza nucleare, sarebbe sbagliato tornare indietro ed interrompere l'attuazione del programma energetico del Governo. Rispetto al provvedimento all'esame delle Commissioni riunite, fa notare che si tratta di un mero adempimento legislativo, il cui contenuto non potrà incidere immediatamente sulle popolazioni interessate dalla costruzione di impianti nucleari, la cui realizzazione è prevista nel 2020. Altra questione è invece la necessità di un maggior coordinamento delle Autorità nazionali di sicurezza che, anche alla luce delle decisioni del Consiglio dell'Unione europea convocato per il prossimo lunedì 21 marzo, dovrà riguardare anche la fissazione di requisiti di sicurezza degli impianti europei. Sul versante dei rapporti Stato-regioni, ribadisce come non si potranno realizzare le centrali nucleari nelle regioni che si esprimeranno negativamente sulla localizzazione degli impianti nel loro territorio e che il programma energetico nucleare non potrà essere realizzato in assenza di una totale condivisione delle comunità territoriali coinvolte. Ribadisce infine come, a suo giudizio, non sia questo il momento più opportuno per modificare le decisioni di politica energetica.

Guido DUSSIN (LNP) presenta, anche a nome del relatore della X Commissione, una proposta di parere favorevole con condizioni ed con osservazioni (*vedi allegato*) che sottopone all'attenzione dei colleghi della Commissione per eventuali proposte di modifica ed integrazioni.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.40.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico. Atto n. 333.

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni VIII e X,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (di seguito «decreto»), recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto – come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera f) – dopo le parole «*del combustibile*», siano inserite le seguenti: «*siti nel territorio nazionale*»;

2) all'articolo 3, comma 1, del decreto – come modificato dall'articolo 3, comma 1 – le parole «*un documento programmatico*» siano sostituite dalle seguenti: «*uno schema di documento programmatico*»;

3) all'articolo 3, comma 2, lettera g), del decreto – come modificato dall'arti-

colo 3, comma 2, lettera g) – siano aggiunte, in fine, le parole: «e dopo le parole: «*degli impianti a fine vita*» sono inserite le seguenti: «*indipendentemente dalla localizzazione del Parco Tecnologico*»»;

4) all'articolo 6, comma 1, sia soppressa la lettera b);

5) all'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito con il seguente:

“1. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico, in linea con le migliori pratiche internazionali, sono volti ad assicurare adeguati livelli di sicurezza a tutela della salute della popolazione e della protezione dell'ambiente, oltre quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Entro sessanta giorni dall'adozione dello schema di documento programmatico di cui all'articolo 3 comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, con uno o più decreti da emanare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero per i beni e le attività culturali, definisce, su proposta dell'Agenzia, formulata entro trenta giorni dall'adozione del suddetto schema di documento programmatico, in coerenza con lo stesso e sulla

base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le università che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione degli impianti nucleari. Entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, con uno o più decreti da emanare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero per i beni e le attività culturali, definisce, su proposta dell'Agenzia, formulata entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto, tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le università che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione del Parco Tecnologico. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico fanno particolare riferimento ai seguenti profili:

- a) popolazione e fattori socio-economici;
- b) idrologia e risorse idriche;
- c) fattori meteorologici;
- d) biodiversità;
- e) geofisica e geologia;
- f) valore paesaggistico;
- g) valore architettonico-storico;
- h) accessibilità;
- i) sismo-tettonica;
- l) distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto;
- m) strategicità dell'area per il sistema energetico e caratteristiche della rete elettrica;

n) rischi potenziali indotti da attività umane nel territorio circostante.»
Conseguentemente, sia sostituita la rubrica dell'articolo 8 del decreto con la seguente: «Criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico»;

6) all'articolo 9, comma 1, del decreto – come sostituito dall'articolo 9, comma 1 – dopo le parole «sono soggetti», siano inserite le seguenti: «, distintamente per quanto riguarda il Parco Tecnologico,» e le parole: «del decreto di cui all'articolo 8, comma 1» siano sostituite dalle seguenti: «di ciascun decreto di cui all'articolo 8, comma 1»;

7) al medesimo articolo 9, comma 2, del decreto – come sostituito dall'articolo 9, comma 1, – le parole «della procedura» siano sostituite dalle seguenti: «di ciascuna delle procedure»;

8) all'articolo 10, comma 3, del decreto – come sostituito dall'articolo 10, comma 1 – alla lettera c) siano soppresse le seguenti parole: «rapporto preliminare di sicurezza, parte sito»;

9) all'articolo 11, il comma 3 sia sostituito dal seguente:

“3. All'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola «trenta» è sostituita dalla seguente: «quindici» e le parole «del comune interessato» sono sostituite dalle seguenti: «del Comune o dei Comuni interessati.»»;

10) all'articolo 13, comma 2, la lettera e) sia sostituita dalla seguente:

“e) alla lettera g), la parola «finale», è soppressa.”;

11) all'articolo 13, siano apportate le seguenti modifiche :

1) nel comma 2, la lettera i), sia sostituita dalla seguente:

“i) la lettera n) è sostituita dalla seguente: «n) piano di protezione fisica dell'impianto»,

2) il comma 3, sia sostituito dal seguente:

“3. Il comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

« 3. L’istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attività culturali, anche ai fini dell’avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall’articolo 23 del decreto legislativo 152/2006, anche ai fini dell’informazione e della partecipazione del pubblico, nonché al Ministero delle infrastrutture e trasporti. ».

3) al comma 6 siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , sentita l’Agenzia »;

4) il comma 7, sia sostituito con il seguente:

“7. Il comma 7 dell’articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

« 7. In sede di espletamento delle procedure di VIA e di AIA di cui al comma 6 sono recepite le conclusioni della VAS di cui all’articolo 9 del presente decreto ed è esclusa ogni duplicazione delle relative valutazioni. Le valutazioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previste dal comma precedente, fermo restando quanto disposto dall’ultimo periodo del medesimo comma, sono effettuate con le modalità ed entro e non oltre i termini ivi stabiliti. Sono fatte salve le valutazioni dell’Agenzia relativamente alla certificazione del sito rispetto ai criteri di localizzazione. »”;

5) il comma 9, sia sostituito con il seguente:

“9. All’articolo 13, comma 10, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole « anche in base all’esito delle procedure di VIA » sono sostituite dalle

seguenti: « nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto di compatibilità ambientale » »;

6) dopo il comma 9, sia inserito il seguente:

9-bis. All’articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 12 è inserito il seguente comma:

« 12-bis. A seguito di variazioni delle prescrizioni tecniche di cui al comma 8, stabilite dall’Agenzia e comunicate alle Amministrazioni di cui al comma 12, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con proprio decreto alla modifica dell’autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione con le modalità di cui al comma 12. »;

7) il comma 12 sia sostituito con il seguente:

“12. All’articolo 13, comma 15, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo le parole « agli strumenti urbanistici, » sono inserite le seguenti: « e territoriali, con esclusione dei piani territoriali a valenza ambientale » e dopo le parole « esercire l’impianto, » sono inserite le seguenti: « come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera e), »”.

12) all’articolo 15, sia aggiunto, in fine, il seguente comma:

“2-bis. Il comma 3 dell’articolo 15 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 è sostituito dal seguente:

« 3. Il soggetto titolare dell’autorizzazione unica, sotto la supervisione dell’Agenzia, è obbligato a:

a) valutare e verificare periodicamente nonché a migliorare costantemente la sicurezza dell’impianto, in modo sistematico e verificabile;

b) garantire l’esistenza e l’attuazione di sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare e

l'adozione di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze;

c) realizzare idonee barriere fisiche e procedure amministrative di protezione il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti;

d) prevedere e mantenere risorse finanziarie ed umane adeguate all'adempimento degli obblighi di cui alle lettere a), b) e c). »".

13) all'articolo 18 sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. *Il titolare dell'autorizzazione unica è responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi di esercizio e del combustibile nucleare per tutta la durata della vita dell'impianto, fino al trasferimento al deposito nazionale ovvero fino alla presa in carico dell'impianto da parte di Sogin ai sensi del successivo articolo 20. In attesa del loro conferimento al Deposito nazionale, possono essere stoccati temporaneamente nel sito dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni vigenti nonché delle prescrizioni tecniche e di esecuzione impartite dall'Agenzia, sia i rifiuti di esercizio che il combustibile irraggiato. Per quest'ultimo, l'operatore può adottare l'opzione di un successivo riprocessamento presso strutture estere accreditate, nel rispetto della legislazione vigente.*

2. *Il titolare dell'autorizzazione unica provvede, secondo la normativa vigente ed in particolare le disposizioni di cui al Capo VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Agenzia, al trattamento ed al condizionamento dei rifiuti di esercizio, al loro smaltimento presso il Deposito nazionale e al conferimento del combustibile irraggiato o dei rifiuti derivanti dal suo riprocessamento, presso il medesimo Deposito nazionale.*» »;

14) all'articolo 20, comma 2, dopo la lettera a), sia inserita la seguente :

“a)bis dopo le parole « su proposta della Sogin S.p.A. » sono inserite le seguenti: « in contraddittorio con l'operatore »”;

15) all'articolo 22 , dopo il comma 1, sia inserito il seguente:

“1-bis. All'articolo 23, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole « ed è pari a 0,4 euro/MWh » sono sostituite dalle seguenti: « , pari a 0,4 euro/MWh »”. »;

16) all'articolo 24, dopo comma 1, siano aggiunti i seguenti:

“1-bis. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole « dal finanziamento delle », sono sostituite dalle seguenti: « dalla componente tariffaria che finanzia le ».

1-ter. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nell'ambito del Parco Tecnologico, i programmi di ricerca e le azioni di sviluppo condotti da Sogin S.p.A e funzionali alle attività di decommissioning e alla gestione dei rifiuti radioattivi sono finanziati dalla componente tariffaria di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a) del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 17 aprile 2003, n. 83. I programmi di ricerca in materia di sicurezza e radioprotezione sono finanziati, direttamente dalla componente tariffaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 17 aprile 2003, n. 83; nell'ambito delle disponibilità della sopra citata componente tariffaria, il finanziamento dei programmi di ricerca non può comunque superare il limite massimo di quindici milioni di euro annui.” »;

17) all'articolo 26, siano apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 8, sia inserito il seguente:

“8-bis. All'articolo 27, comma 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo le parole « *di cui al medesimo comma* » sono inserite le seguenti: « ovvero dal perfezionamento dell'intesa di cui al comma 8 ».

2) il comma 9 sia sostituito con il seguente:

“9. All'articolo 27, comma 11, le parole da “*ne attribuisce il diritto di svolgere le attività di cui al presente articolo in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A*” sono sostituite dalle seguenti: “attribuisce il diritto di svolgere le attività ad esso relative di cui al presente decreto legislativo in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A., nel rispetto del diritto comunitario.”,

3) il comma 10 sia sostituito con il seguente:

“10. L'articolo 27, comma 12, è sostituito dal seguente:

« 12. Nella Regione in cui è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. avvia entro trenta giorni una campagna di informazione diffusa e capillare volta a comunicare alla popolazione ed agli Enti locali le necessarie informazioni sul Deposito nazionale; in tale campagna informativa si terrà conto, in particolare, dei temi della sicurezza, della salute dei lavoratori e della popolazione, della tutela ambientale, nonché quelli relativi alle ricadute socio-economiche, culturali e di sviluppo del territorio connesse alla realizzazione del Parco Tecnologico e ai benefici economici previsti, della loro quantificazione, modalità e tempi del trasferimento alla popolazione interessata.

4) dopo il comma 11, sia inserito il seguente:

“11-bis. Dopo il comma 13 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è aggiunto il seguente:

« 13-bis. *L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attività culturali, anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo 152/2006, anche ai fini dell'informazione e della partecipazione del pubblico, nonché al Ministero delle infrastrutture e trasporti.* »”.

5) il comma 12, sia sostituito con il seguente:

“12. All'articolo 27 del decreto C, dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

« 17-bis. *L'autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi. L'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici e territoriali, con esclusione dei piani territoriali a valenza ambientale, e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato.* »”;

18) all'articolo 27, comma 1, del decreto- come sostituito dall'articolo 26, comma 1 – le parole « *comma 4* », siano sostituite dalle seguenti: « *comma 3* »;

19) all'articolo 27, sia soppressa la lettera a);

20) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera a) sia inserita la seguente lettera:

“a)bis dopo le parole « legge 14 novembre 1995, n. 481 », sono inserite le seguenti: « in contraddittorio con l'operatore »;

21) all'articolo 29 del decreto – come modificato dall'articolo 28, comma 1 – sia aggiunto il seguente comma:

« 2. Le tariffe per il conferimento al Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi, ad eccezione di quelli disciplinati dal comma, sono stabilite con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. »;

22) all'articolo 29 comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

0a) al comma 1, dopo le parole *« circostante il relativo sito »*, sono inserite le seguenti: *« secondo i criteri di cui all'articolo 23, comma 4 del presente decreto »;*

23) all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera b), sia inserita la seguente:

b-bis) al comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 31 del 2010, dopo le parole « dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), » sono eliminate le seguenti: « e dell'Area istituzioni, territorio e ambiente »;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2 del decreto – come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera f) – nella lettera i), dopo le parole *« è il deposito nazionale »*, valuti il Governo l'opportunità di inserire le seguenti: *« annesso al Parco Tecnologico ».*

b) all'articolo 13 del decreto, la parola *« proponente »*, ovunque ricorra, valuti il Governo l'opportunità di sostituirla con la seguente: *« operatore ».*